



Modello di organizzazione gestione e controllo ex D. LGS. n. 231/2001

Data di approvazione: 4 ottobre 2023



Contenuti

Definizioni	3
Parte generale	4
1. Il regime di responsabilità introdotto dal D. Lgs n. 231/2001	4
2. La Società	7
3. Lo scopo del Modello di organizzazione, gestione e controllo	7
Parte speciale	9
4. Adozione ed attuazione del Modello	9
5. Modello di prevenzione	10
5.1 Premessa	10
5.2. Analisi dei rischi	11
5.3. Gli elementi operativi del Modello Avvale	12
5.3.1. Codice Etico	12
5.3.2. Procedure interne	13
5.3.3. Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione	14
5.3.4. Obblighi di informazione e segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza e tutela dei soggetti segnalanti (Whistleblowing)	14
6. Disamina del contesto aziendale alla luce delle singole ipotesi di reato prese in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001	16
7. Sistema disciplinare	43
8. Organismo di Vigilanza	45
Allegati	49



Definizioni

- “Attività Sensibile”: attività esercitata da Avvale nell’ambito della quale sussiste il rischio in ordine al compimento dei reati considerati dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8.06.2001;
- “Codice Etico”: codice adottato da Avvale ove sono distintamente illustrate le condotte da osservare per prevenire il compimento dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8.06.2001;
- “Colpa di organizzazione”: responsabilità in cui l’ente incorre ai sensi ed agli effetti del Decreto Legislativo n. 231 dell’8.06.2001 nell’eventualità in cui, in ipotesi di omessa osservanza dei doveri di vigilanza e controllo, le condotte penalmente rilevanti siano commesse da persone sottoposte all’altrui vigilanza e controllo;
- “Modello di organizzazione, gestione e controllo”: Modello adottato da Avvale in adempimento delle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8.06.2001 al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati in detta normativa;
- “Organismo di Vigilanza”: organismo menzionato all’art. 6, 1^ comma, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231 dell’8.06.2001 ed avente il compito di vigilare sull’osservanza sia del Modello di organizzazione, gestione e controllo, curandone altresì l’aggiornamento, sia del Codice Etico;
- “Procedure e protocolli di controllo”: complesso di regole e procedure atte a disciplinare lo svolgimento delle singole attività aziendali;
- “Quota”: misura unitaria prevista tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00 in cui si traduce il valore economico della sanzione amministrativa pecuniaria disposta dal giudice penale;
- “Responsabilità amministrativa degli enti collettivi”: responsabilità introdotta nell’ordinamento italiano dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8.06.2001 ed a mente della quale, al verificarsi dei reati espressamente contemplati in detta normativa, anche l’ente, a vantaggio ovvero nell’interesse del quale il reato sia commesso, può essere chiamato a rispondere del reato medesimo;
- “Sistema disciplinare”: sistema atto a rappresentare le misure sanzionatorie che, in conformità a quelle stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, devono trovare applicazione per il caso di accertata violazione alle disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;



- “Soggetti apicali”: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i soggetti alle dipendenze di Avvale provvisti di procure rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, le persone che rivestono poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di Uffici/Settori/Aree di Avvale dotate di autonomia finanziaria e funzionale; le persone che, anche di fatto, all'interno di Avvale, esercitano la gestione ed il controllo;
- “Sottoposti”: le persone alle dipendenze di Avvale sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appartenenti al Vertice aziendale;
- “Terzi”: coloro che, in virtù di consulenze e/o appalti e/o rapporti di altra natura, assolvono una determinata prestazione in favore di Avvale;
- “Vertice aziendale”: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale di Avvale.

Parte generale

1. Il regime di responsabilità introdotto dal D. Lgs n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento, in sede penale, la cosiddetta “responsabilità amministrativa degli enti collettivi”. Per effetto di siffatto intervento legislativo, alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato (e deve trattarsi di uno dei reati espressamente contemplati da detta normativa) viene ad aggiungersi la responsabilità dell'ente, a vantaggio ovvero nell'interesse del quale, il reato è stato commesso e ciò qualora l'ente medesimo non abbia adottato quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire la perpetrazione dei reati di cui trattasi. La ratio della normativa in parola è da cogliere alla luce del convincimento a mente del quale le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa il più delle volte -come l'esperienza in tal senso ha avuto modo di dimostrare- sono l'espressione non di una personale iniziativa del singolo, quanto di una ponderata politica aziendale come tale deliberata dal Vertice dell'azienda.

La responsabilità sancita dal D. Lgs. n. 231/2001 rileva sotto un duplice concorrente profilo: da un lato, in termini di responsabilità direttamente discendente dalle condotte assunte dai soggetti in “posizione apicale” (responsabilità per escludere la quale l'ente sarà chiamato a dimostrare sia di aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di organizzazione e gestione destinato ad impedire proprio il compimento



dei reati che hanno trovato realizzazione, sia di aver istituito un funzionante organismo di controllo); dall'altro, in termini di responsabilità altrimenti definita come "colpa di organizzazione" e da correlare alle ipotesi criminose compiute da persone sottoposte a vigilanza e controllo, ipotesi a mente delle quali l'ente potrà andare esente da responsabilità già solo dimostrando di aver osservato gli obblighi di direzione e vigilanza contemplati dall'art. 7, 1^a comma del D. Lgs. n. 231/2001. Duplicità di profili che trova la propria ragion d'essere ove si considerino le persone fisiche che la normativa in commento individua in veste di autori delle condotte penalmente rilevanti, dovendosi in argomento distinguere tra condotte poste in essere (a) da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo" e (b) da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti" testé riferiti.

Il D. Lgs. n. 231/2001 tratta anche delle ipotesi a mente delle quali è da escludere la "responsabilità amministrativa degli enti collettivi". Il che si verifica allorché, prima della commissione del fatto, l'ente medesimo provi sia di aver predisposto, ed efficacemente attuato, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il compimento dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, sia di aver affidato ad un proprio organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (trattasi dell'Organismo di Vigilanza), il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di verificarne il costante aggiornamento.

Non solo.

L'affermazione di esclusione di responsabilità presuppone altresì la dimostrazione, da parte dell'ente, che il reato sia stato compiuto eludendo fraudolentemente il Modello adottato in azienda e che non possa ascriversi alcunché all'Organismo di Vigilanza in termini di omesso o insufficiente controllo. In argomento, merita, in ogni caso, attenzione il fatto che l'ente sarà chiamato a rispondere dell'illecito solo ed esclusivamente nel caso in cui il medesimo sia stato realizzato, dai soggetti apicali ovvero dai dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo (e ciò anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, nonché nell'ipotesi in cui il reato venga ad estinzione per una causa diversa dall'amnistia) così da negare la sussistenza di siffatta responsabilità nel caso in cui i predetti soggetti apicali e/o dipendenti abbiano agito nell'interesse proprio o di terzi.

Ai fini della esplicazione della propria valenza esimente occorre che il Modello di organizzazione e di gestione vada a soddisfare determinate esigenze come espressamente predeterminate dal D. Lgs. n. 231/2001 e qui di seguito fedelmente riferite:

"a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;



- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di formazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

La normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, quattro tipi di sanzioni:

- la sanzione amministrativa pecuniaria (da applicare per ogni ipotesi di illecito), che è determinata attraverso un meccanismo che prevede, per ciascun reato, un numero minimo e massimo di quote (non inferiore a 100, né superiore a 1.000) il valore di ognuna delle quali deve essere ricompreso, anche in questo caso, tra un minimo (€ 258,00) ed un massimo (€ 1.549,00). Competerà al giudice penale il compito di definire il numero delle quote – tenendo a tal fine conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e dell'attività svolta sia per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, sia per prevenire la commissione di ulteriori illeciti-, nonché il compito di stabilire il valore di ogni singola quota sulla scorta delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;
- la sanzione interdittiva (da applicare solo in relazione ai reati per i quali detta sanzione è espressamente prescritta) che trova attuazione allorché abbia ad intervenire almeno una delle condizioni qui di seguito descritte: “a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti”. Spetterà al giudice penale determinare il tipo e la durata della sanzione in commento sulla base degli stessi criteri previsti per le sanzioni pecuniarie e tenendo altresì conto dell'idoneità della singola sanzione a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Le sanzioni interdittive sono le seguenti: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi;



- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta nel caso in cui, nei confronti dell'ente, sia disposta una sanzione interdittiva;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato, che trova sempre applicazione in caso di sentenza di condanna.

2. La Società

Avvale S.p.A. presta servizi di consulenza finalizzati alla informatizzazione aziendale, nell'ambito dei quali rileva, in particolar modo, l'attività di commercializzazione - sia in Italia, sia all'estero (Germania, Regno Unito, Svizzera, U.S.A., Brasile e Russia)- di soluzioni di software (tra i quali, SAP ed ORACLE). La società è retta da un Consiglio di Amministrazione che si compone di sette membri (il Presidente, l'Amministratore Delegato e cinque consiglieri). La legale rappresentanza è riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

La sede legale è ubicata in Milano, Via Melzi d'Eril 34; le sedi operative sono ubicate in Milano Via Melzi d'Eril 34, Via Caldera n. 21 – Torino, Via Pianezza n. 289 – Spoltore (PE), Via Fellini n. 2 – Roma, Via S. Quasimodo n. 136 – Lucca, Via della Chiesa XXXII, 231 – Carugate (MI), Via dell'Artigianato, 2 – Asti, via Mameli, 9 – Cagliari, Il Strada Est, Z.I. Macchiareddu – Padova, Via Nona Strada, 23 Z.I.

Il contesto aziendale si articola nei seguenti settori: Finance, Human Resources, Information Technology, Purchase e Marketing. Il core business è da ravvisare nella funzione di Project Management.

3. Lo scopo del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Avvale ritiene che il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 rappresenti un articolato strumento di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato ad individuare, prevenire e ridurre il rischio di commissione di reati. Il che ben rileva alla luce dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, norma atta ad analiticamente individuare le esigenze che un Modello di organizzazione, gestione e controllo è deputato a soddisfare, esigenze così ivi definite:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;



d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.”.

La scelta, dunque, di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 si rivela essere l'espressione di una ben più ampia politica di sensibilizzazione intrapresa da Avvale S.p.A. ai fini della realizzazione di una gestione sociale all'insegna dei paradigmi della trasparenza e della correttezza così da limitare, al minimo, il rischio rappresentato dal compimento, al proprio interno, dei reati presi in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001. Nello specifico, Avvale S.p.A., per il tramite dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, persegue i seguenti obiettivi: 1) rendere consapevoli i soggetti apicali, i dipendenti e, più in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa Avvale S.p.A., di poter incorrere, in ipotesi di elusione delle disposizioni di cui al Modello, nel compimento di illeciti forieri sia di sanzioni penali -nei confronti dell'autore-, sia di sanzioni amministrative -nei confronti dell'azienda-; 2) ribadire il proprio giudizio di condanna con riferimento ai comportamenti contrari alle norme di legge ed ai principi etici; 3) vigilare sulle attività aziendali a rischio onde così poter intervenire tempestivamente per prevenire ovvero contrastare la commissione dei reati.

Avvale è consapevole che il conseguimento degli obiettivi testé riferiti presuppone una attenta disamina in merito alle caratteristiche della struttura organizzativa interna, all'individuazione delle attività aziendali a rischio di reato e alla documentazione aziendale esistente così da assegnare al Modello di organizzazione, gestione e controllo un contenuto che renda il Modello medesimo:

- efficace, sotto il profilo del complesso dei controlli istituiti per prevenire il compimento di illeciti penali,
- specifico, nell'aderire alla realtà aziendale in cui è destinato ad operare,
- attuale, per quanto attiene ai rischi di reato in riferimento alla predetta realtà grazie anche all'ausilio dell'Organismo di Vigilanza stante il compito demandato a tale Organo di verificare l'attuazione e l'aggiornamento del Modello.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Avvale S.p.A. si contraddistingue per i seguenti **elementi costitutivi**:

- mappatura degli ambiti aziendali di attività ed analisi dei rischi potenziali alla luce delle ipotesi di reato prese in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001;



- determinazione di procedure e protocolli di controllo;
- sistema sanzionatorio;
- Codice Etico;
- Organismo di Vigilanza.

Esso si compone:

- di una parte generale, divisa in due sezioni, dedicata alla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ed alla struttura complessiva assegnata al Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- di una parte speciale nel contesto della quale sono individuate le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001, le attività aziendali da considerare a rischio (le cosiddette “attività sensibili”), le procedure ed i protocolli di controllo, nonché le misure disciplinari da irrogare in caso di violazione;
- e di allegati al presente documento a completamento del suo perimetro applicativo (v. par. Allegati).

Parte speciale

4. Adozione ed attuazione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato, in data 24 Novembre 2014, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Avvale S.p.A.. Sarà onere del Consiglio di Amministrazione, se del caso anche dietro proposta dell’Organismo di Vigilanza, apportare al Modello eventuali modifiche che si rendano necessarie a fronte di sopravvenuti interventi che abbiano ad oggetto la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e l’interpretazione data, a siffatta normativa, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ovvero che attengano ai poteri dell’Organismo di Vigilanza e/o al sistema sanzionatorio. In tal senso l’ultimo aggiornamento del Modello è del 10 ottobre 2022.

Ai fini della corretta ed efficiente attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo Avvale ritiene imprescindibile divulgare quanto ivi illustrato e prescritto sia a favore del proprio personale dipendente, sia a favore dei terzi (consulenti, collaboratori, fornitori, appaltatori...) con i quali la medesima venga ad intrattenere qualsivoglia rapporto nel corso dello svolgimento della propria attività. L’Organismo



di Vigilanza ha il compito di organizzare e sovrintendere l'attività di formazione ed informazione a tal avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di risorse interne a Avvale. La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria; l'eventuale inosservanza di detto obbligo, come appurato dall'Organismo di Vigilanza a cui compete il potere di effettuare controlli in tal senso, è suscettibile di valutazione disciplinare.

L'attività di formazione:

- se destinata al personale dirigente, al personale munito di poteri di rappresentanza ed al personale impiegato nelle aree aziendali a rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, si sostanzia nella partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento;
- se destinata al personale neo assunto, si sostanzia sia nella consegna, unitamente alla lettera di assunzione, di una copia del Codice Etico e di una comunicazione-informativa in ordine al Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente, sia nella frequentazione, in costanza di rapporto, ove si tratti di personale neo assunto adibito nell'ambito delle aree aziendali a rischio di commissione di reati, dei predetti seminari e corsi di aggiornamento;
- se destinata al personale che non rientri in alcuna delle ipotesi testé menzionate, si sostanzia nella periodica pubblicazione e diffusione di documentazione in materia di D. Lgs. n. 231/2001 a tal fine ricorrendo ad adeguati mezzi di comunicazione interna;
- se destinata ai soggetti terzi che, a vario titolo, intrattengono rapporti con Avvale (collaboratori, fornitori, consulenti, appaltatori...), si sostanzia in un'attività di mera informazione che vede sia la consegna a tali soggetti, in occasione dell'instaurazione del rapporto, di una comunicazione-informativa in ordine al Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente, sia il conseguimento, da parte di detti soggetti, di una dichiarazione (da inserire, se del caso, anche in sede contrattuale) nella quale gli stessi diano atto di aver preso visione del contenuto del Modello e del Codice Etico, con conseguente assunzione dell'impegno ad osservare le disposizioni dell'uno e dell'altro, nonché ad adottare condotte che escludano il coinvolgimento di Avvale negli fattispecie di illecito considerate dal D. Lgs. n. 231/2001.

5. Modello di prevenzione

5.1 Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 impone di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". E', dunque, in ossequio a tale previsione che Avvale ha provveduto:



- a definire le attività svolte da ciascuna area aziendale;
- a verificare i poteri in capo ai soggetti apicali a tal fine valutando sia la conformità degli stessi al principio della separazione delle funzioni, sia la relativa coerenza alle responsabilità assegnate;
- a identificare, nell'ambito di ognuna delle aree aziendali, le singole attività a rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, è stato previsto un sistema disciplinare che punisce le trasgressioni del "Codice Etico", delle procedure interne e di tutte le altre misure adottate per realizzare il Modello. Tale sistema comprende, oltre a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati, misure alternative nei confronti dei dirigenti, amministratori e di tutti i collaboratori di Avvale S.p.A..

Il Modello è costituito dai seguenti elementi:

- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento dell' Organismo di Vigilanza;
- Tabella riepilogativa dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

5.2. Analisi dei rischi

L'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati, si è svolta in varie fasi, di seguito dettagliatamente descritte.

In sede di prima stesura del Modello, è stata svolta un'analisi delle attività e dei processi delle singole Unità/Aree di Avvale, attraverso una serie di interviste ai Responsabili aziendali. Successivamente, in occasione degli aggiornamenti annuali del Modello, si è proceduto egualmente ad intervistare i Responsabili delle singole Unità/Aree individuando eventuali modifiche o integrazioni da apportare al Modello derivanti da modifiche della struttura organizzativa ovvero di business di Avvale S.p.A..

L'Analisi dei Rischi è stata condotta secondo un approccio Top Down. Si sono prese in considerazione le macro famiglie di reati previsti dal DLgs.231/01 e s.m.i. e, alla luce delle conoscenze acquisite nel corso della fase di Process Assessment, si è proceduto ad una prima valutazione dei rischi di commissione dei reati che ha condotto ad una stratificazione della valutazione del rischio, in particolare:



Reati di livello 1, la cui commissione teorica è stata valutata a rischio alto ovvero di maggior impatto per Avvale, che sono stati trattati nel Codice Etico e nelle procedure interne;

Reati di livello 2, la cui commissione teorica è stata valutata a rischio medio ovvero di minor impatto per Avvale, che sono stati trattati nel Codice Etico;

Reati di livello 3, la cui commissione teorica è stata valutata a rischio basso ovvero di impatto poco rilevante per Avvale, che sono stati trattati nel Codice Etico;

Reati di livello 4, la cui commissione teorica è stata valutata a rischio molto basso o inapplicabile per il modello di business di Avvale e pertanto non sono stati trattati nel Modello.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi di reato, secondo quanto esposto, si rimanda al documento intitolato “mappatura degli ambiti aziendali di attività ed analisi dei rischi potenziali alla luce delle ipotesi di reato prese in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001”.

5.3. Gli elementi operativi del Modello Avvale

Dopo l'analisi, l'individuazione e la valutazione delle attività e dei processi aziendali a rischio, in connessione con le possibili modalità commissive, sono stati elaborati gli elementi del Modello che rispondono ai requisiti previsti dal comma 2°, dell'art. 6, del D.lgs. 231/2001. In particolare:

- su un primo livello generale, di natura normativa e regolamentare, il “Codice Etico”;
- su un secondo livello di natura più operativa, procedure interne.

5.3.1. Codice Etico

Il “Codice Etico” prevede le linee guida e le norme comportamentali, destinate a:

- tutti i soggetti indicati dall'art 5 del D.Lgs. 231/2001, a prescindere dalla loro effettiva esposizione ai rischi;
- alcuni dei soggetti esterni che entrano in contatto con Avvale.



Le norme comportamentali individuate nel Codice Etico, hanno l'obiettivo di evitare condotte strumentali alla commissione dei reati e di prescrivere gli obblighi in merito alla trasparente e corretta gestione della Società, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il “Codice Etico” è il documento ufficiale di Avvale S.p.A., in cui sono fissati i Principi Etici ai quali si devono ispirare tutti i dipendenti, i collaboratori, gli Amministratori, i Sindaci, nonché chiunque eserciti poteri di rappresentanza, di gestione e di controllo, anche di fatto, ovvero attività in nome e per conto della stessa.

Il “Codice Etico” costituisce uno degli elementi che nel lessico della scienza economico-aziendale, viene definito come fattore caratterizzante l'ambiente di controllo” ovvero come cultura e politica di impresa; ossia l'elemento in grado di alimentare comportamenti orientati alla legalità e alla collaborazione presso l'intera organizzazione dell'impresa.

Si tratta, quindi, di un insieme di principi, valori e orientamenti emanati dall'Alta Direzione che sono funzionali a rendere compatibili obiettivi di massimizzazione del profitto e obiettivi di conformità dei comportamenti alla legge.

Inoltre, si deve sottolineare che il “Codice Etico”, non solo costituisce un insieme di regole generali e norme che disciplinano all'interno dell'Ente le misure previste dall'art. 6 comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 231/2001 ma soddisfa esso stesso queste tre esigenze, in assenza di procedure applicabili per prevenire alcuni rischi che non gravano direttamente su qualche specifico processo aziendale o che comunque sono troppo generici, ovvero quando esiste una scarsa probabilità che si verifichino.

5.3.2. Procedure interne

Avvale ha altresì provveduto alla determinazione delle procedure interne attraverso le quali prevenire ed evitare la commissione dei reati. L'operazione è stata condotta sulla scorta dei seguenti principi a valenza generale:

- rispetto del Codice Etico, posto che tutte le attività cosiddette “sensibili” devono essere svolte in conformità a quanto disposto in tale Codice;
- suddivisione dei compiti, posto che le attività aziendali devono essere attuate in attuazione della regola della separazione delle funzioni dimodoché l'autorizzazione per il compimento di una determinata attività competa ad una persona diversa da quella che esegue o controlla, di fatto, l'attività medesima. L'attuazione di tale regola richiede l'intervento, nell'ambito del medesimo



processo, di più soggetti così da escludere il rischio di una gestione autonoma e discrezionale da parte di una sola persona;

- attribuzione dei poteri, posto i poteri autorizzativi e di firma devono essere espressione della responsabilità assegnata; detti poteri devono altresì essere chiaramente delineati ed idoneamente portati a conoscenza all'interno del contesto aziendale;
- trasparenza e tracciabilità dei processi, posto che ogni attività "sensibile" deve essere verificabile, documentata e coerente, nonché conservata, tramite supporti informatici e/o cartacei, a cura di ogni Ufficio/Area coinvolto nello svolgimento del processo.

5.3.3. Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

Avvale S.p.A. adotta un sistema di prevenzione e di contrasto della corruzione delineato attraverso la c.d. Policy Anti-Corruption - per ulteriori informazioni vedi <https://www.avvale.com/it/etica-e-trasparenza..>

Con tale policy Avvale S.p.A. intende determinare i criteri e le misure di prevenzione della corruzione, attraverso un sistema complesso di gestione che prevede principalmente quanto segue:

- attività di risk assessment e conseguente aggiornamento dei sistemi di prevenzione;
- sistema di controlli preventivi, di policy e procedure;
- monitoraggio continuo da parte delle strutture preposte;
- specifici flussi informativi agli organi di Controllo e di Governance;
- processo di whistleblowing.
- attività di formazione.

5.3.4. Obblighi di informazione e segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza e tutela dei soggetti segnalanti (Whistleblowing)

In riferimento al disposto della lettera b. comma 2, art. 6 del D.Lgs. 231/01 in tema di obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il Modello di Avvale S.p.A prevede specifici obblighi di segnalazione /



informativa, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ciascun Destinatario del Modello è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- ogni violazione o fondato sospetto di violazione di norme di comportamento, divieti e protocolli di controllo riportati dal Modello, nonché la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ogni violazione o fondato sospetto di violazione di norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- ogni deroga, violazione o fondato sospetto di violazione delle modalità esecutive disciplinate dalle procedure operative rilevanti ai fini del Decreto.

La Segnalazione deve essere inviata, in inglese o in lingua locale, secondo le seguenti modalità:

- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Avvale S.p.A. - Via Melzi d'Eril 34 20154. Milano, Italia). In questo caso la busta deve essere chiusa con apposta la dicitura "RISERVATA PERSONALE, alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza di Avvale S.p.A.";
- e-mail, all'indirizzo di posta elettronica già in uso per le segnalazioni relative al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Avvale S.p.A.: OdV@avvale.com, il cui accesso è riservato ai componenti dell'Organismo di Vigilanza di Avvale S.p.A. e alla Funzione Internal Audit.
- piattaforma informatica accessibile dal sito internet:
[\[https://digitalroom.bdo.it/avvale/home.aspx\]](https://digitalroom.bdo.it/avvale/home.aspx);
- su richiesta dell'informatore, attraverso un incontro diretto, fissato entro un tempo ragionevole.
- In ottemperanza al D.lgs. n. 24/2023, è prevista la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma.

Le segnalazioni di cui sopra e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing (art. 6,



comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001), con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

Si rinvia al documento “Linee Guida per le segnalazioni - Whistleblowing” emesso da Avvale S.p.A. e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2019 per le modalità di segnalazione e le relative tutele previste a favore del segnalante.

Al fine di fornire la necessaria informativa all’Organismo di Vigilanza circa l’aderenza alle norme di comportamento sancite dal Modello e le evidenze di funzionalità dei meccanismi di controllo svolte, oltre agli obblighi di segnalazione previsti, i Responsabili delle Attività Sensibili, nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a trasmettere all’Organismo di Vigilanza flussi informativi / KRI (Key Risk Indicator) per le attività sensibili di maggior rilievo ai fini del Decreto, stante la natura dell’attività esercitata da Avvale nonché il contesto di business in cui opera.

Per quanto concerne le informazioni da comunicare all’Organismo di Vigilanza ed i relativi ruoli, responsabilità e modalità operative di trasmissione dei flussi informativi / KRI, si rimanda al documento intitolato “Riepilogo Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”.

Tale documento indica, inoltre, la periodicità ovvero le casistiche nelle quali il personale di Avvale deve procedere all’invio degli stessi. I Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza devono essere inviati a mezzo e-mail al seguente indirizzo: OdV@avvale.com.

Per ulteriori informazioni vedi <https://www.avvale.com/it/etica-e-trasparenza>.

6. Disamina del contesto aziendale alla luce delle singole ipotesi di reato prese in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001

Art. 24 del D. Lgs. 231/2001

Reati contro il Patrimonio compiuti mediante Frode

L’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell’ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato;

Avvale S.p.A.

Via Melzi D’Eril 34, 20154 Milano (MI) - Italia – T + 39 02 87311

REA di Milano 1726950 – C.F. e P.I. IT04113150967 – Capitale Sociale Euro 2.577.723,00 i.v.

www.avvale.com



- indebita percezione di erogazione a danno dello Stato
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica;
- frode a danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- frode nelle pubbliche forniture.

L'attività svolta da Avvale (che, come tale, si rivolge anche nei confronti dei soggetti a valenza pubblica) consente di ritenere astrattamente realizzabili sia l'ipotesi criminose di truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, sia quella di frode informatica che di frode nelle pubbliche forniture. Non è altresì da escludere che Avvale, per lo svolgimento della propria attività, possa avvalersi di finanziamenti, contributi o sovvenzioni concessi dalla Stato così da lasciar apparire come probabile il rischio in merito alla realizzazione dei reati in punto malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazione a danno dello Stato ed in punto truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le attività aziendali che, con riferimento al rischio della realizzazione dei reati di truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, nonché di frode informatica, appaiono “**sensibili**” sono le seguenti:

- negoziazione, stipulazione, esecuzioni di contratti e/o concessioni di natura commerciale;
- esecuzione di opere e/o servizi in appalto, affidamento di opere e/o servizi in sub-appalto;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione dei finanziamenti pubblici;
- gestione di procedure giudiziali e di vertenze stragiudiziali;
- gestione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti a valenza pubblica;
- adempimenti degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali;
- gestione delle risorse finanziarie;



- assunzione e gestione del personale;
- realizzazione e gestione di software e di banche dati informatiche.

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:

- puntuale attività di controllo gerarchico;
- specifici flussi informativi tra le Aree/Uffici coinvolti e, da parte di ognuno di essi, dei report riepilogativi;
- definizione chiara e puntuale dei ruoli e delle competenze del personale;
- individuazione della persona fisica deputata a rappresentare Avvale S.p.A. in occasione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti a valenza pubblica, con espressa e chiara determinazione in capo a tale persona, per delega e/o procura, dei compiti, delle competenze e delle responsabilità assegnate;
- tracciabilità delle operazioni anche di natura contabile;
- sistemi di controllo in merito alla detenzione di password di accesso ed in merito al rispetto della normativa sulla privacy;
- trattamento di dati per conto e/o nell'interesse di terzi;
- monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni per i contratti conclusi con lo Stato o altri enti pubblici.

Art. 24bis del D. Lgs. 231/2001

Reati Informatici e trattamento illecito dei dati

L'art. 24bis del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Avvale S.p.A.

Via Melzi D'Eril 34, 20154 Milano (MI) - Italia – T + 39 02 87311

REA di Milano 1726950 – C.F. e P.I. IT04113150967 – Capitale Sociale Euro 2.577.723,00 i.v.

www.avvale.com



- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,
- trattamento illecito dei dati;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- documenti informatici;
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

La natura dell'attività sociale realizzata da Avvale S.p.A. lascia ragionevolmente presumere che ognuno dei predetti reati possa trovare attuazione.

L'attività aziendale che, con riferimento al rischio della realizzazione dei predetti reati, appare “**sensibile**” è quella che, propriamente, è deputata alla realizzazione, commercializzazione e gestione di software, di banche dati informatiche e, in generali, di sistemi informatici.

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:

- puntuale attività di controllo gerarchico;
- specifici flussi informativi tra le Aree/Uffici coinvolti e, da parte di ognuno di essi, dei report riepilogativi;
- definizione chiara e puntuale dei ruoli e delle competenze del personale;
- sistemi di controllo in merito alla detenzione di password di accesso ed in merito al rispetto della normativa sulla privacy;



- controlli periodici sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
- politica per l'uso di controllo crittografici per la protezione delle informazioni;
- installazione e costante aggiornamento di programmi e/o sistemi hardware per la protezione dei dati, degli accessi alla rete e dei sistemi informatici aziendali;
- verifica dell'attendibilità dei sistemi di protezione dei dati adottati dai fornitori dei servizi di salvataggio/immagazzinamento dei dati ovvero di altri servizi informatici a supporto dell'attività aziendale.

Art. 24ter del D. Lgs. 231/2001

**Reati di Criminalità Organizzata e Transnazionali (art.
10 L. 146/2006)**

L'**art. 24ter del D. Lgs. n. 231/2001** prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- associazione a delinquere diretta a commettere i reati di riduzione o mantenimento alla schiavitù, di tratta di persone, di acquisto ed alienazione di schiavi ovvero i reati di cui al Testo Unico in materia di immigrazione;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- associazione a delinquere;
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione dello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo della legge 18 aprile 1975 n. 110;



- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

La configurabilità delle anzidette ipotesi delittuose risulta improbabile.

Art. 25 del D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

L'**art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001** prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- concussione;
- corruzione per l'esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- pene per il corruttore;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
- traffico di influenze illecite;
- peculato;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui;



- abuso d'ufficio.

Il compimento dei reati sopra riferiti non è da escludere.

Le attività aziendali che, con riferimento al rischio della realizzazione dei reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, appaiono “**sensibili**” sono le seguenti:

- gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle visite ispettive;
- gestione dei finanziamenti pubblici;
- negoziazione, stipulazione, esecuzioni di contratti e/o concessioni di natura commerciale;
- svolgimento/affidamento di consulenze;
- esecuzione di opere e/o servizi in appalto, affidamento di opere e/o servizi in sub-appalto;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione di procedure giudiziali e di vertenze stragiudiziali;
- gestione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti a valenza pubblica;
- adempimenti degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- assunzione e gestione del personale;
- realizzazione, commercializzazione e gestione di software, di banche dati informatiche e, in generali, di sistemi informatici;
- gestione degli omaggi;
- gestione delle note spese, ivi inclusi le spese di rappresentanza;
- gestione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:



- puntuale attività di controllo gerarchico;
- separazione funzionale tra chi gestisce l'attività e chi ne cura, in concreto, l'iter;
- coerenza delle procure;
- specifici flussi informativi tra le Aree/Uffici coinvolti e, da parte di ognuno di essi, dei report riepilogativi;
- definizione chiara e puntuale dei ruoli e delle competenze del personale;
- individuazione della persona fisica deputata a rappresentare Avvale S.p.A. in occasione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con i soggetti a valenza pubblica, con espressa e chiara determinazione in capo a tale persona, per delega e/o procura, dei compiti, delle competenze e delle responsabilità assegnate;
- tracciabilità delle operazioni anche di natura contabile;
- sistemi di controllo in merito alla detenzione di password di accesso ed in merito al rispetto della normativa sulla privacy;
- espressa previsione, nel contesto del Codice Etico, del divieto di pratiche corruttive;
- controllo dei flussi finanziari;
- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive.

Art. 25bis del D. Lgs. 231/2001

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valore di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento**

L'art. 25bis del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

Avvale S.p.A.

Via Melzi D'Eril 34, 20154 Milano (MI) - Italia – T + 39 02 87311

REA di Milano 1726950 – C.F. e P.I. IT04113150967 – Capitale Sociale Euro 2.577.723,00 i.v.

www.avvale.com



- alterazione di monete;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- spendita o introduzione nello stato, senza concerto, di monete false;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati,
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Il compimento dei menzionati reati appare alquanto inverosimile.

La sola fattispecie che sembra astrattamente configurabile è quella in punto violazione di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e/o disegni.

L'attività aziendale che, con riferimento al rischio della realizzazione del predetto reato, appare "sensibile" è la seguente:

- realizzazione, commercializzazione e gestione di software, di banche dati informatiche e, in generali, di sistemi informatici.

Il protocollo di controllo in essere è il seguente:

- verifica, documentalmente tracciabile, sia in ordine all'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e/o disegni registrati e/o licenze d'uso, sia in ordine alla relativa utilizzabilità;
- specifici flussi informativi tra le Aree/Uffici coinvolti e, da parte di ognuno di essi, dei report riepilogativi;



- definizione chiara e puntuale dei ruoli e delle competenze del personale.

Art. 25bis.1 del D. Lgs. 231/2001

Reati contro l'Industria ed il Commercio

L'art. 25bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio;
- frode contro le industrie nazionali;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titolo di proprietà industriale;
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tutte le ipotesi delittuose sopra individuate appaiono astrattamente realizzabili, eccezion fatta per quelle relative alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ed alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Le **attività aziendali** che, con riferimento al rischio della realizzazione dei reati di cui all'art. 25ter del D. Lgs. n. 231/2001, risultano “**sensibili**” sono le seguenti:

- realizzazione, commercializzazione e gestione di software, di banche dati informatiche e, in generali, di sistemi informatici;
- esecuzione di opere e/o servizi in appalto, affidamento di opere e/o servizi a sub-appaltatori.

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:



- espressa previsione, nel contesto del Codice Etico, del divieto di commettere reati contro l'industria ed il commercio;
- controllo gerarchico;
- specifici flussi informativi tra le Aree/Uffici coinvolti e, da parte di ognuno di essi, dei report riepilogativi;
- suddivisione delle funzioni e dei compiti.

Art. 25ter del D. Lgs. 231/2001

Reati Societari

L'art. 25ter del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali;
- fatti di lieve entità;
- false comunicazioni sociali delle Società quotate;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- omessa comunicazione del conflitto di interesse;
- illegale ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;



- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio; agiotaggio;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati;
- istigazione alla corruzione tra privati.

Tutte le ipotesi delittuose sopra individuate potrebbero ricevere attuazione.

Le **attività aziendali** che, con riferimento al rischio della realizzazione dei reati di cui all'art. 25ter del D. Lgs. n. 231/2001, appaiono "**sensibili**" sono le seguenti:

- predisposizione e redazione delle scritture sociali;
- predisposizione e redazione di procure;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei diritti di credito;
- gestione degli approvvigionamenti;
- negoziazione, stipulazione, esecuzioni di contratti e/o concessioni di natura commerciale;
- svolgimento/affidamento di consulenze;
- assunzione e gestione del personale;
- gestione delle operazioni con Parti Correlate;
- gestione delle operazioni intercompany;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale;
- gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori;



- gestione dei rapporti i soci;
- gestione degli omaggi;
- gestione delle note spese, ivi incluse le spese di rappresentanza;
- gestione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

I **protocolli di controllo** in essere sono i seguenti:

- espressa previsione, nel contesto del Codice Etico, del divieto di commettere i cosiddetti “reati societari”;
- attività di formazione di base affinché il personale abbia conoscenza, quantomeno, delle principali nozioni in tema di contabilità societaria, dei relativi principi e di Corporate Governance;
- istituzione di una procedura chiara, semplice e documentalmente rintracciabile di trasmissione e verifica delle informazioni e dei documenti;
- tempestiva messa a disposizione, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della bozza di bilancio;
- indizione di almeno un'assemblea tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta indetta per l'approvazione del bilancio;
- istituzione di periodiche riunioni tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare il rispetto della normativa societaria/Corporate Governance, nonché l'osservanza della medesima da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti;
- previsione di uno specifico sistema sanzionatorio interno aziendale.

Art. 25quater del D. Lgs. 231/2001

Reati con Finalità di Terrorismo

Avvale S.p.A.

Via Melzi D'Eril 34, 20154 Milano (MI) - Italia – T + 39 02 87311

REA di Milano 1726950 – C.F. e P.I. IT04113150967 – Capitale Sociale Euro 2.577.723,00 i.v.

www.avvale.com



L'art. 25quater del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente per il caso di compimento dei **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico** come previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Il compimento dei predetti reati, da parte di Avvale S.p.A., in occasione dello svolgimento della propria attività sociale, risulta del tutto inverosimile (eccezion fatta per il caso in cui, ai fini del conseguimento di accordi commerciali e, più in generale, per il perseguimento del proprio profitto, la rete aziendale venga utilizzata per il compimento dei reati in parola).

Art. 25 quarter.1 del D. Lgs. 231/2001

Pratiche di Mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente per il caso di compimento del **delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** come previsto dal codice penale.

La natura dell'attività esercitata da Avvale, nonché l'ambito geografico di estensione della medesima portano, più che ragionevolmente, ad escludere che siffatto reato possa trovare realizzazione.

Art. 25quinquies del D. Lgs. 231/2001

Reati contro la Personalità Individuale

L'art. 25quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- tratta di persone,
- acquisto e alienazione di schiavi;



- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- adescamento di minorenni.

La natura dell'attività esercitata da Avvale S.p.A. ed il relativo svolgimento consentono di escludere la possibilità che le anzidette ipotesi delittuose ricevano realizzazione, eccezion fatta per quelle relative all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'attività aziendale che, con riferimento al rischio della realizzazione dei riferiti reati, appare "sensibile" è la seguente:

- gestione degli approvvigionamenti;
- assunzione e gestione del personale.

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:

- espressa previsione, nel contesto del Codice Etico, dei principi di convivenza civile e del reciproco rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno nei rapporti tra i dipendenti;
- controllo gerarchico.

Art. 25sexies del D. Lgs. 231/2001

Abuso di Mercato

Avvale S.p.A.

Via Melzi D'Eril 34, 20154 Milano (MI) - Italia – T + 39 02 87311

REA di Milano 1726950 – C.F. e P.I. IT04113150967 – Capitale Sociale Euro 2.577.723,00 i.v.

www.avvale.com



L'art. 25sexies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

Il compimento dei predetti reati non è da escludere.

Le attività aziendali che, con riferimento al rischio della realizzazione dei reati di cui all'art. 25sexies del D. Lgs. n. 231/2001, appaiono “**sensibili**” sono le seguenti:

- gestione dei rapporti e delle informazioni privilegiate nei confronti dei soci;
- predisposizione e redazione delle scritture sociali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- valutazione dei crediti e fatturazione dei corrispettivi;

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:

- espressa previsione, nel contesto del Codice Etico, del divieto di commettere i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- definizione dei compiti e delle responsabilità;
- attività di formazione di base periodica;
- istituzione di una procedura chiara, semplice e documentalmente rintracciabile di trasmissione e verifica delle informazioni/documenti;
- divulgazione interna e verso l'esterno, oggettivamente verificabile, dei dati e delle informazioni, anche di natura contabile, documentalmente tracciabili;
- previsione di un apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

Art. 25septies del D. Lgs. 231/2001
--

Avvale S.p.A.

Via Melzi D'Eril 34, 20154 Milano (MI) - Italia – T + 39 02 87311
REA di Milano 1726950 – C.F. e P.I. IT04113150967 – Capitale Sociale Euro 2.577.723,00 i.v.
www.avvale.com



Reati di Omicidio Colposo e di Lesioni personali colpose

L'art. 25septies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le **attività aziendali** che, con riferimento al rischio della realizzazione dei reati di cui all'art. 25septies del D. Lgs. n. 231/2001, appaiono "**sensibili**" sono le seguenti:

- esecuzione di opere e/o servizi in appalto, affidamento di opere e/o servizi in sub-appalto;
- realizzazione delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché attuazione dei relativi adempimenti in sede di assunzione e di gestione del personale, nonché in sede di attuazione, all'interno dell'azienda, degli incombenti e delle nomine prescritte dal predetto decreto legislativo.

I **protocolli di controllo** in essere sono i seguenti:

- espressa previsione, nel contesto del Codice Etico, del divieto di commettere violare le prescrizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- attività di formazione di base e periodica in merito alla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- previsione di un apposito sistema sanzionatorio interno aziendale;
- puntuale verifica, ai fini della predisposizione e dell'esecuzione dei contratti, della ricorrenza, in capo ai consulenti/sub-appaltatori, dei prescritti requisiti di affidabilità commerciale e professionalità tecnica;
- predisposizione di una unità/area con competenze prettamente giuridiche così da assumere la responsabilità del perfezionamento e dell'esecuzione dei contratti.

**Art. 25octies del D. Lgs. n. 231/20014****Reati contro il Patrimonio**

L'art. 25octies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- autoriciclaggio.

Tra le fattispecie criminose, quelle che, in astratto, potrebbero ricevere attuazione in occasione dello svolgimento, da parte di Avvale, della propria attività, sono da ravvisare nei reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le attività aziendali che, con riferimento al rischio della realizzazione dei riferiti reati, appaiono “sensibili” sono le seguenti:

- svolgimento/affidamento di consulenze;
- esecuzione di opere e/o servizi in appalto, affidamento di opere e/o servizi in sub-appalto;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del personale;
- gestione delle operazioni con Parti Correlate;
- gestione delle operazioni intercompany;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione delle operazioni sul capitale sociale.



I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:

- espressa previsione, nel contesto del Codice Etico, del divieto di commettere i reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- puntuale verifica, ai fini della predisposizione e dell'esecuzione dei contratti, della ricorrenza, in capo dei consulenti/sub-appaltatori, dei prescritti requisiti di affidabilità commerciale e professionalità tecnica;
- verifica del flusso e della modalità dei pagamenti;
- tracciabilità delle operazioni finanziarie/contabili.

Art. 25novies del D. Lgs. 231/2001

Violazioni del Diritto d'Autore

L'art. 25novies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente in ipotesi di **violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al relativo esercizio**.

Non è affatto da escludere il compimento di tale reato in seno all'organizzazione di Avvale S.p.A..

L'attività aziendale che, con riferimento al rischio della realizzazione del reato in parola, appare "sensibile" è la seguente:

- realizzazione/commercializzazione di software, di banche dati e, in generale, di sistemi informatici.

I protocolli di controllo sono i seguenti:

- sistemi di controllo in merito alla detenzione di password di accesso ed in merito al rispetto della normativa sulla privacy;
- verifica, documentalmente tracciabile, sia in ordine all'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e/o disegni registrati e/o licenze d'uso, sia in ordine alla relativa utilizzabilità;
- sistemi di controllo in punto licenze di utilizzazione dei programmi informatici;



- controllo gerarchico.

Art. 25decies del D. Lgs. 231/2001

Reati contro l'Amministrazione della Giustizia

L'art. 25decies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente relativamente al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Il compimento di detto reato rappresenta una circostanza astrattamente configurabile.

L'attività aziendale che, con riferimento al rischio della realizzazione dei riferiti reati, appare "sensibile" è la seguente:

- gestione dei contenziosi giudiziari.

I **protocolli** di controllo in essere sono i seguenti:

- specifica previsione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria in sede di Codice Etico;
- controllo gerarchico.

Art. 25undecies del D. Lgs. 231/2001

Reati Ambientali

L'art. 25undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;



- commercio di esemplari di specie di cui all'allegato A, appendice I e II, ed allegato C, parte 1);
- commercio di esemplari di specie di cui all'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2);
- divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- norme in materia ambientale;
- scarichi sul suolo;
- scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- scarichi in rete fognarie;
- scarichi di sostanze pericolose;
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- divieto di abbandono;
- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi;
- rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto;
- bonifica dei siti;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- traffico illecito di rifiuti;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- falsità materiale commessa dal privato;
- sversamento in mare di sostanze inquinanti ovvero causazione dello sversamento di dette sostanze;
- inquinamento doloso provocato da navi;



- inquinamento colposo provocato da navi.

In merito alle predette fattispecie criminose quelle che, in astratto, potrebbero ricevere attuazione in occasione dello svolgimento, da parte di Avvale della propria attività, sono rappresentate dai reati in punto di falsità.

L'attività aziendale che, con riferimento al rischio della realizzazione dei reati appena evidenziati, appare **“sensibile”** è la seguente:

- gestione degli adempimenti in materia ambientale.

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:

- espressa previsione dei predetti reati passibili di realizzazione nell'ambito del Codice Etico;
- separazione funzionale tra chi gestisce l'attività e chi ne cura l'iter;
- formazione periodica in materia di normativa a tutela dell'ambiente;
- controllo in merito alla documentazione aziendale;
- istituzione di riunioni periodiche tra gli Uffici coinvolti nel processo;
- criteri univoci, coerenti e documentalmente verificabili per la selezione di consulenti/collaboratori e/o appaltatori/sub-appaltatori.

Art. 25duodecies del D. Lgs. 231/2001

Reati in materia di Immigrazione

L'art. 25duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi del reato **di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto -e del quale non sia stato chiesto**, nei termini di legge, il rinnovo- revocato o annullato.

La commissione del reato in commento appare astrattamente ipotizzabile.



Le **attività aziendali** che, con riferimento al rischio della realizzazione del reato di cui trattasi , appare “sensibili” sono le seguenti:

- assunzione gestione del personale;
- esecuzione di opere e/o servizi in appalto, affidamento di opere e/o servizi in sub-appalto.

I **protocolli di controllo** in essere sono i seguenti:

- criteri univoci, coerenti e documentalmente verificabili per la selezione del personale e dei consulenti/collaboratori e/o appaltatori e/o sub-appaltatori;
- controllo gerarchico.

Art. 25terdecies del D. Lgs. 231/2001

Razzismo e xenofobia

L'**art. 25terdecies del D. Lgs. n. 231/2001** prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

La natura dell'attività esercitata da Avvale S.p.A. ed il relativo svolgimento consentono di escludere la possibilità che le anzidette ipotesi delittuose ricevano realizzazione.

Art. 25quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di
gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a
mezzo di apparecchi vietati**



L'art. 25quaterdecies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- frodi in competizioni sportive;
- esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

La natura dell'attività esercitata da Avvale ed il relativo svolgimento consentono di escludere la possibilità che le anzidette ipotesi delittuose ricevano realizzazione.

Art. 25quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Reati tributari

L'art. 25quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La natura dell'attività sociale realizzata da Avvale S.p.A. lascia ragionevolmente presumere che ognuno dei predetti reati possa trovare attuazione.



Le attività aziendali che, con riferimento al rischio della realizzazione del reato di cui trattasi , appaiono “**sensibili**” sono le seguenti:

- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES);
- tenuta della contabilità generale e predisposizione del bilancio, compresa la gestione dei rapporti intercompany;
- archiviazione e conservazione dei documenti giustificativi di registrazioni contabili / probatori per l'Amministrazione Finanziaria;
- gestione delle attività commerciali;
- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- definizione e gestione delle politiche fiscali;
- gestione degli asset aziendali;
- pagamento delle imposte tramite Modello F24.

I protocolli di controllo in essere sono i seguenti:

- puntuale attività di controllo gerarchico;
- specifici flussi informativi tra le Aree/Uffici coinvolti e, da parte di ognuno di essi, dei report riepilogativi;
- individuazione della persona fisica deputata a rappresentare Avvale in occasione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, con espressa e chiara determinazione in capo a tale persona, per delega e/o procura, dei compiti, delle competenze e delle responsabilità assegnate;
- tracciabilità delle operazioni finanziarie/contabili;
- monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni per i contratti che gestiscono i rapporti tra la Società e le altre società del Gruppo;
- controlli atti a garantire che le operazioni infragruppo avvengano sempre secondo criteri di correttezza sostanziale, secondo condizioni in linea con quelle di mercato, sulla base di



valutazioni di reciproca convenienza economica e avendo riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo;

- definizione chiara e puntuale dei ruoli e delle competenze del personale;
- controlli periodici sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano;
- politica per l'uso di controllo crittografici per la protezione delle informazioni;
- installazione e costante aggiornamento di programmi e/o sistemi hardware per la protezione dei dati, degli accessi alla rete e dei sistemi informatici aziendali;
- monitoraggio degli accessi presso la struttura della società e/o presso gli archivi onde evitare occultamenti/distruzioni documentali;
- controllo dei flussi finanziari;
- controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture attive e passive;
- divulgazione interna e verso l'esterno, oggettivamente verificabile, dei dati e delle informazioni, anche di natura contabile, documentalmente tracciabili;
- puntuale verifica del calcolo delle imposte dirette e indirette, anche sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti dalle funzioni coinvolte;
- puntuale attività di controllo della corretta predisposizione dei modelli IVA, e IRES, nonché una verifica periodica dei registri IVA;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;
- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;
- coinvolgimento di più soggetti nell'ambito dell'indicazione, nella dichiarazione, delle componenti di reddito, nonché la previsione di un soggetto che verifichi la coerenza / veridicità della dichiarazione stessa;



- controlli formali sulla tempestività della presentazione delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte;
- controlli atti a garantire che non vi sia compensazione con crediti inesistenti o non spettanti;
- tempestiva messa a disposizione, in favore dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ovvero dagli altri Organi di controllo della Società (e.g. Revisori, Collegio Sindacale), nonché dall'Amministrazione Finanziaria dei documenti contabili correttamente archiviati.

Art. 25sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Contrabbando

L'art. 25sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 prescrive la punibilità dell'ente al verificarsi di uno dei seguenti reati:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
- contrabbando nelle zone extra-doganali;
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
- contrabbando nei depositi doganali;
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri;



- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- altri casi di contrabbando.

La natura dell'attività esercitata da Avvale S.p.A. ed il relativo svolgimento consentono di escludere la possibilità che le anzidette ipotesi delittuose ricevano realizzazione, dal momento che la Società non effettua operazioni di import e/o export.

7. Sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare persegue lo scopo di identificare le sanzioni da applicare in ipotesi di violazione ai principi e alle disposizioni contenute sia nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, sia nel Codice Etico, sanzioni destinate a trovare attuazione nei confronti di tutto il personale indipendentemente dal livello di inquadramento contrattuale. Tale sistema, e le sottese procedure di realizzazione, riceveranno attuazione a prescindere dallo svolgimento del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria ovvero all'esito dello stesso. Per quanto attiene sia alla contestazione dell'addebito, sia all'individuazione della sanzione da applicare e all'irrogazione della sanzione medesima occorre far riferimento a quanto prescritto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed in sede di contrattazione collettiva nazionale (in ipotesi trovano applicazione il "C.C.N.L. Terziario: commercio, distribuzione e servizi", per i dipendenti, ed il "C.C.N.L. Industria" per i Dirigenti).

Il sistema disciplinare è conforme ai principi qui di seguito delineati:

- principio di legalità, attesa la norma di cui all'art. 6, 2^a comma del D. Lgs. n. 231/2001 là ove prescrive che il Modello di organizzazione, gestione e controllo sia provvisto di un adeguato complesso di misure sanzionatorie;
- principio di complementarietà, posto che il sistema disciplinare è destinato ad integrare il sistema disciplinare stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;
- principio di pubblicità, posto che occorre divulgare, attraverso l'impiego di mezzi efficaci, il contenuto del sistema sanzionatorio in modo tale da garantirne la piena conoscenza (informativa consegnata a mani, e-mail, intranet, bacheca...);



- principio del contraddittorio, posto che ogni addebito che si renda necessario muovere deve essere oggetto di una chiara, idonea ed esauriente contestazione per iscritto e consentire altresì l'altrui puntuale espletamento del diritto di difesa;
- principio di gradualità, posto che le sanzioni disciplinari da irrogare devono essere applicate tenendo a tal fine in considerazione la gravità della violazione compiuta, tutte le circostanze oggettive e/o soggettive atte a caratterizzare la condotta contestata, nonché la natura, portata ed intensità del danno/lesione arrecata dalla condotta medesima;
- principio di tipicità, posto che la sanzione da applicare deve essere stata previamente ed espressamente individuata;
- principio della tempestività, posto che il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione devono dare luogo ad un iter destinato a concludersi entro un termine ragionevole e previamente determinato;
- principio in punto presunzione di colpa, posto che ogni violazione alle disposizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché al Codice Etico si presume di natura colposa.

Ciò detto, veniamo alle singole sanzioni da, se del caso, applicare per il caso di violazione, quand'anche parziale, delle disposizioni di cui Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico. Le sanzioni sono le seguenti:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa;
- sospensione della retribuzione e del servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare.

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la tenuta e l'osservanza di quanto stabilito in sede di Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché in sede di Codice Etico così da informare:

- il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ove si tratti di violazione posta in essere da un componente del Consiglio di amministrazione ovvero del Collegio Sindacale;
- il Responsabile dell'Ufficio/Area, ove si tratti di violazione perpetrata da un sottoposto.



Nel primo caso, il potere di dare avvio al procedimento di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e di irrogare l'eventuale sanzione compete, d'ausilio con l'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione; nel secondo caso, il predetto potere è affidato al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane che agisce di concerto e con l'ausilio con l'Organismo di Vigilanza.

8. Organismo di Vigilanza

A mente della previsione di cui all'art. 6, 1^comma, lett. b) del D. Lgs n. 231/2001, l'istituzione di un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" è ivi rappresentata come una delle condizioni la ricorrenza delle quali vale ad esonerare l'ente da responsabilità. Tale organismo -a cui affidare sia il compito di vigilare sul funzionamento, efficacia ed osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, sia il compito di curarne il costante e tempestivo aggiornamento- deve caratterizzarsi per i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza (che perseguono lo scopo di escludere qualsivoglia ipotesi di interferenza e/o condizionamento) impongono che l'Organismo di Vigilanza sia privo di poteri operativi e che non sussistano vincoli di parentela ovvero di interessi economici tra i componenti dell'Organismo e i componenti del Vertice aziendale (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale). L'indipendenza deve altresì essere assicurata a fronte della sussistenza di alcuni presupposti, quali: (a) la revocabilità della carica con riferimento a limitate ed oggettive ipotesi, in modo da consentire ai membri dell'Organismo di esercitare la funzione per tutta la durata del mandato senza temere di essere rimossi; (b) la durata della carica, così da predeterminare un termine che consenta sia di esercitare con continuità e professionalità la funzione per un periodo di tempo congruo allo svolgimento della funzione medesima, sia di evitare la costituzione di legami con il Vertice aziendale di natura tale da alterare e/o condizionare l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo e dell'Organismo medesimo; (c) l'istituzione di una relazione diretta tra i componenti dell'Organismo ed il Vertice Aziendale in modo tale da garantire un dialogo immediato e puntuale al riparo da interposte persone; (d) l'autonoma capacità di spesa mediante la predisposizione di un apposito budget annuale.



La professionalità è l'ulteriore requisito per il quale l'Organismo di Vigilanza deve contraddistinguersi. L'attuazione di siffatto requisito esige che i componenti dell'Organismo siano provvisti di specifiche competenze e conoscenze ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, competenze e conoscenze come tali da afferire sia all'attività ispettiva, sia a quella di analisi dei sistemi di controllo e di consulenza giuridica in ambito penalistico.

L'ultimo requisito è rappresentato dalla continuità di azione, requisito a mente del quale è necessario che, ai fini dell'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'Organismo dia luogo ad una struttura che si dedichi, esclusivamente ed a tempo pieno, all'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Avvale S.p.A. ha natura collegiale e soddisfa tutti i requisiti testé articolati. Ai fini di una più esauriente trattazione dell'argomento si rinvia allo Statuto dell'Organismo medesimo annesso al presente Modello.

Occorre in ogni caso sin da ora rilevare che in ipotesi: (a) l'autonomia e l'indipendenza sono garantite dall'attribuzione di un budget annuale senza al riguardo alcun obbligo di report e dall'estraneità dei componenti dell'Organismo alla struttura aziendale di Avvale S.p.A., stante l'insussistenza di qualsivoglia vincolo di dipendenza e/o di subordinazione; (b) la professionalità è assicurata dalla nomina di persone di comprovata competenza ed esperienza in materia di diritto societario, di gestione amministrativa e di sistemi di controllo; (c) la continuità di azione è assicurata dal fatto che la struttura si sostanzia in un organo ad hoc. È bene altresì dare atto che ognuno dei membri dell'Organismo di Vigilanza si contraddistingue altresì per un personale profilo etico di indiscutibile valore.

La nomina e la revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza di Avvale S.p.A. spettano al Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Qui di seguito le circostanze atte ad integrare il concetto di giusta causa:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità, che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, in ogni caso, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento ai doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;



- una sentenza di condanna di Avvale S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite patteggiamento ove risulti, dagli atti, la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, 1^ comma, lett. d) del D. Lgs. n. 231/2001;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità/incompatibilità di cui all'apposito paragrafo dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di svolgere le seguenti attività:

- verificare costantemente l'efficienza e l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo a tal fine valutando anche la conformità e coerenza delle procedure e delle condotte adottate in azienda a quelle sancite in sede di detto Modello;
- verificare l'osservanza del Codice Etico;
- formulare proposte al Vertice aziendale (Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale) per gli aggiornamenti o gli adeguamenti che si renda necessario attuare a fronte (a) di riscontrate significative violazioni delle previsioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero al Codice Etico, (b) di modificazioni nella compagine societaria e (c) di modifiche normative;
- verificare e promuovere, periodicamente, l'attività di identificazione delle attività aziendali cosiddette "sensibili" ai fini del compimento dei reati cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- rilevare eventuali condotte anomale in occasione dell'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni;
- informare prontamente il Vertice aziendale (Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale) delle riscontrate violazioni che possono determinare un'affermazione di responsabilità nei confronti di Avvale S.p.A.;



- promuovere ed organizzare, periodicamente, iniziative per diffondere i contenuti del D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico, nonché per formare il personale ai fini dell'assunzione di condotte conformi alle disposizioni ed ai principi espressi da tale normativa.

Ai fini dello svolgimento dei compiti sopra descritti, l'Organismo di Vigilanza fruisce del potere di:

- accedere ad ogni tipologia di documento aziendale rilevante relativamente alle proprie funzioni;
- avvalersi della collaborazione di qualsiasi ufficio/area aziendale;
- richiedere che qualsivoglia dipendente fornisca senza indugio ogni informazione, dato e/o notizia da considerarsi rilevante ai sensi e agli effetti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.



Allegati

- Codice Etico (Allegato 1)
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (Allegato 2)
- Tabella riepilogativa dei Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza (Allegato 3)
- Policy Anti-Corruption (Allegato 4)
- Linee Guida per le segnalazioni - Whistleblowing (Allegato 5)

Mappatura degli ambiti aziendali di attività ed analisi dei rischi potenziali alla luce delle ipotesi di reato prese in considerazione dal D. Lgs. n. 231/2001 (Allegato 6)

